



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 158 del 22 settembre 2011

OGGETTO: Controversia Corallino Filippo c/ Comune di Castellana Grotte, pendente innanzi il Trib. di Bari – Sez. Dist. di Putignano. Autorizzazione al Sindaco ad accettare la proposta di rinuncia agli atti di giudizio formulata dall'Acquedotto Pugliese s.p.a. (terza chiamata in causa).

L'anno **duemilaundici**, il giorno **ventidue** del mese **settembre**, con inizio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
sig. Armando RAMIRRA	<i>Vice Sindaco</i>	x	
rag. Sante CAMASTRA	<i>Assessore</i>	x	
dott.ssa Luisa SIMONE	<i>Assessore</i>	x	
sig. Andrea RINALDI	<i>Assessore</i>		x
ing. Stefano Elefante	<i>Assessore</i>	x	
dott. Francesco Tinelli	<i>Assessore</i>	x	
rag. Michele Montaruli	<i>Assessore</i>	x	
		7	1

Par
tecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

LA GIUNTA

Premesso:

che con atto di citazione datato 31.3.2005, acquisito al protocollo generale dell'Ente il 4.4.2005 al n. 6804, il Sig. Corallino Filippo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Camillo Polignano e Rosa Lippolis, citava, innanzi il Giudice del Trib. di Bari - Sez. Dist. di Putignano, il Condominio di Via Matteotti n. 47/59 e di Via Putignano n. 40, il Comune di Castellana Grotte e l'Impresa Edile Andrea Coletta, per chiedere l'accoglimento di tutte le conclusioni riportate nel predetto atto;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 6.5.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva stabilito di autorizzare il Sindaco a costituirsi, in nome e per conto dell'Ente, nel giudizio di cui sopra, per mezzo dell'Avv. Vito Napoletano, con studio in Castellana Grotte, Via Mater Domini n. 75, giusta mandato a tergo dell'atto di citazione;

che il predetto difensore si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata 30.5.2005 con il quale chiedeva, tra l'altro, al Giudice, di essere autorizzata a chiamare in causa l'Acquedotto Pugliese (AQP s.p.a.) al fine di garantire e manlevare il Comune di Castellana Grotte da ogni effetto pregiudizievole derivante dall'accoglimento, anche parziale, della domanda del Sig. Corallino;

vista la nota dell'Avv. Vito Napoletano, datata 28.3.2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 29.3.2011 al n. 5532, con la quale trasmette la nota fax datata 11.3.2011, a firma dell'Avv. Ernesto Capobianco, difensore dell'Acquedotto Pugliese, con la quale comunica all' Avv. Vito Napoletano, la volontà dell'AQP di abbandonare il giudizio con compensazione delle spese, a fronte di rinuncia agli atti da parte del Comune;

vista, altresì, la nota datata 26.5.2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 31.5.2011 al n. 9743 con la quale l'Avv. Vito Napoletano, in riscontro alla lettera di richiesta di parere a firma del Responsabile del I Servizio-Contenzioso Rag. Renato Contento, informa l'Ente che il consulente tecnico d'ufficio, Ing. Lofrese, ha dichiarato di non aver riscontrato infiltrazioni riconducibili a manufatti, quali tronchi di acquedotto o di fogna, di qualsivoglia proprietà e che per tale ragione i danni lamentati dal Sig. Corallino non sembrano derivare da manufatti affidati alla gestione e custodia di AQP s.p.a. ma da infiltrazione di acque meteoriche;

rilevato che con nota datata 30.6.2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente l'1.7.2011 al n. 11927 l'Avv. Vito Napoletano ha precisato che l'accettazione di detta rinuncia non comporta pagamento di spese legali all'AQP s.p.a.;

preso atto del predetto parere dell' Avv. Napoletano, e dunque, dell'opportunità per l'Ente di rinunciare alla domanda di manleva proposta nei confronti della predetta AQP, considerata la disponibilità di quest'ultima ad abbandonare il giudizio con compensazione delle spese;

preso, altresì, atto della nota del Responsabile del VII Servizio – geom. Onofrio Simone (nominato Consulente Tecnico di Parte nella causa de qua) con la quale esprime parere favorevole alla predetta rinuncia;

ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a rinunciare alla domanda di manleva proposta nei confronti della predetta AQP, e di abbandonare il giudizio con compensazione delle spese, così come consigliato dall'avvocato Vito Napoletano e del Responsabile del VII Servizio, geom. O. Simone, quale C.T.P. nella causa in questione;

visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

visto il parere tecnico del Responsabile del I Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

a voti unanimi, legalmente resi e verificati **con duplice e separata votazione di cui una riguardante l'immediata eseguibilità**;

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa:

1. di prendere atto:

- della nota dell'Avv. Vito Napoletano, datata 28.3.2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 29.3.2011 al n. 5532, con la quale trasmette, tra l'altro, la nota fax datata 11.3.2011, a firma dell'Avv. Ernesto Capobianco, difensore dell'Acquedotto Pugliese, che informa l' Avv. Vito Napoletano, della volontà dell'AQP di abbandonare il giudizio con compensazione delle spese, a fronte di rinuncia agli atti da parte del Comune;
 - della nota datata 26.5.2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 31.5.2011 al n. 9743 con la quale l'Avv. Vito Napoletano, in riscontro alla lettera di richiesta di parere a firma del Responsabile del I Servizio-Contenzioso Rag. Renato Contento, comunica all'Ente che il consulente tecnico d'ufficio, Ing. Lofrese, ha dichiarato di non aver riscontrato infiltrazioni riconducibili a manufatti, quali tronchi di acquedotto o di fogna, di qualsivoglia proprietà e che per tale ragione i danni lamentati dal Sig. Corallino non sembrano derivare da manufatti affidati alla gestione e custodia di AQP s.p.a., ma da infiltrazione di acque meteoriche;
 - dell'opportunità per l'Ente di rinunciare alla domanda di manleva proposta nei confronti della predetta AQP, considerata la disponibilità di quest'ultima ad abbandonare il giudizio con compensazione delle spese, così come specificato nel parere dell'Avv. Vito Napoletano, difensore dell'Ente con la nota datata 30.6.2011, acquisita al protocollo l'1.7.2011 al n. 11927 e nel parere del Responsabile del VII Servizio, geom. Simone Onofrio;
- 3. di autorizzare** il Sindaco, in nome e per conto dell'Ente, a rinunciare alla domanda di manleva proposta nei confronti della stessa, in considerazione della disponibilità di quest'ultima di abbandonare il giudizio con compensazione delle spese;
- 4. di dare atto** che spetta al Responsabile del I Servizio, l'adozione degli atti successivi e conseguenti al presente provvedimento;
- 5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore

(Uff. Contenz./D.F.)

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla adozione del provvedimento da parte della Giunta NON COMPORTA spesa.

Castellana Grotte, 11.7.2011

Il Responsabile del I Servizio
f.to Rag. Renato Contento

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

Registro albo n:1148

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 28/09/2011 al 13/10/2011.

Castellana Grotte, 28 Settembre 2011

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/09/2011 in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 28/09/2011

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

La presente deliberazione è stata:

- pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e per 15 gg. consecutivi;
- comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.

Castellana Grotte, /10/2011

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia